

# Regolamento organi collegiali a.s. 2006-07 e biennio successivo

## Capitolo 1

### Il Consiglio di Istituto

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n° 297 e dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001.

#### Articolo 1 - Composizione- Partecipazione

Il Consiglio di Istituto della scuola di istruzione secondaria di primo grado Croce-Farè è costituito da n° 18 membri così eletti:

- otto rappresentanti dei genitori
- otto rappresentanti dei docenti
- un rappresentante del personale A.T.A.
- il Capo di Istituto (membro di diritto)

Nel Consiglio di Istituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti e genitori di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e i referenti delle funzioni strumentali.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto anche il DSGA qualora se ne renda necessaria la presenza.

#### Articolo 2 – Compiti del Consiglio di Istituto

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono stabilite dall'art. 10 del D.L. 297/94. Esso :

- elabora e adotta gli indirizzi generali e adotta le forme di autofinanziamento.
- delibera il programma annuale per l'esercizio successivo.
- verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie sulla base di un apposito documento predisposto dal Dirigente (art. 6, comma 1-2 D.I. n° 44 01/02/2001 –vedi allegato)
- delibera le variazioni al programma annuale
- delibera il conto consuntivo dell'esercizio
- dispone in ordine all'impegno di mezzi finanziari per quanto concerne:
  - il funzionamento amministrativo (a completamento dell'art.10 del Testo Unico D.L 16/04/94, n°297, secondo il D.I n° 44 del 01/02/01, si aggiungono: l'art 4 comma 4, art.17 comma 1, art.24 comma 8, art. 39 comma 2, art.40 comma 2, art 54 comma 1 - vedi allegato)
  - il funzionamento didattico dell'Istituto sulla base della programmazione scolastica

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante (su proposta della Giunta) per quanto concerne:

- l'organizzazione dell'istituto
- la programmazione della vita e dell'attività della scuola (nei limiti della disponibilità di bilancio) nelle seguenti materie:
  - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni
  - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
  - d) criteri generali per la progettazione educativa con particolare riferimento a: criteri per la progettazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche (con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno) alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
  - e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
  - f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
  - g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto

Il Consiglio di Istituto, inoltre,:

- Fissa gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione del P.O.F.

- Adotta il P.O.F. (elaborato dal Collegio Docenti) secondo criteri di coerenza rispetto agli indirizzi fissati e sulla base della fattibilità, con riferimento alle risorse disponibili e alle condizioni operative
- Indica, altresì, i criteri generali relativi
  - alla formazione delle classi,
  - all'assegnazione ad esse dei singoli docenti
  - all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali,
  - al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.
- Esercita le competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.L. 297/94.
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
- Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro il.....

Il Consiglio di Istituto, relativamente agli interventi nell'attività negoziale (D.I. 01/02/2001), delibera in ordine all'art.33, comma 1-2-3 (vedi allegato)

### **Articolo 3 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente**

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Le elezioni hanno luogo a scrutini segreto, qualora ci sia un solo candidato l'elezione può avvenire con votazione palese.

Con le stesse modalità, ma con votazione separata, viene eletto il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede il Consigliere anziano (di servizio, non di età).

La prima seduta del nuovo Consiglio di Istituto viene convocata dal Capo di Istituto e da lui presieduta fino all'elezione del Presidente.

### **Articolo 4 – Compiti del Presidente**

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio di Istituto; in particolare:

- Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento delle sedute e precisamente:
  - dichiara la validità, l'apertura, la chiusura, la sospensione e lo scioglimento della seduta,
  - mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno,
  - regola la discussione,
  - formula le questioni da porsi ai voti e ne proclama l'esito
  - esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola,
  - firma, congiuntamente al segretario, i verbali delle sedute del Consiglio redatti dal segretario su apposito registro,
  - può partecipare, se invitato, alle sedute della Giunta Esecutiva

### **Articolo 5 - Convocazione**

Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma ogni 45 giorni e obbligatoriamente per deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo negli ambiti stabiliti dal precedente art. 2.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente: per sua iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Istituto, qualora venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, deve essere fissata dal Presidente entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa.

La convocazione del Consiglio di Istituto deve avvenire tramite comunicazione scritta recante l'ora, il giorno, la sede della riunione, l'ordine del giorno, la data e la firma del Presidente.

Se all'ora di chiusura i punti dell'odg, non sono esauriti, il Consiglio di Istituto viene riconvocato, mettendo a verbale la data della riconvocazione.

Le convocazioni scritte saranno inoltrate, a cura della segreteria dell'istituzione scolastica, ai singoli membri e con affissione all'Albo, almeno cinque giorni prima della data della riunione in via ordinaria. In casi di motivata urgenza, il Consiglio di Istituto può essere convocato in seduta straordinaria e i termini di convocazione sono ridotti in tal caso a tre giorni non festivi antecedenti la data della seduta.

Tutta la documentazione inerente gli argomenti iscritti all'odg. viene depositata presso l'ufficio del D.S.G.A.; la documentazione, consegnata ai Consiglieri contestualmente alla convocazione sarà la bozza di verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto

#### **Articolo 6 - Orario e sede della riunione**

Le riunioni del Consiglio di Istituto debbono, di norma, avere luogo in giorno feriali, in orario non coincidente con l'orario delle lezioni e, comunque, tale da garantire la più ampia partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi. La fissazione della convocazione della seduta del Consiglio successivo può essere deliberata al termine della seduta in corso.

Il Consiglio di Istituto svolge le sue sedute presso i locali del plesso Croce.

#### **Articolo 7 - Formazione dell'ordine del giorno**

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente, previa intesa con la Giunta Esecutiva; gli argomenti, compresi quelli proposti dai singoli Consiglieri, debbono risultare tra quelli relativi alle competenze dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Istituto può deliberare su argomenti non all'ordine del giorno solo in casi eccezionali per urgenza o gravità. In tal caso può, prima dell'inizio della trattazione degli argomenti, all'unanimità decidere di ampliare l'odg. e prendere decisioni deliberanti su tali nuovi argomenti.

Al termine di una seduta del Consiglio di Istituto ciascun Consigliere può indicare alla Giunta Esecutiva gli argomenti da porre all'odg. di una seduta successiva.

#### **Articolo 8 - Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto**

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un docente o ad un genitore, in alternanza,; in particolare il Segretario:

- su invito del Presidente fa l'appello nominale dei Consiglieri,
- annota i nomi dei Consiglieri presenti e assenti a ciascuna seduta, nonché le giustificazioni eventualmente trasmesse dagli assenti,
- accerta, insieme al Presidente, i voti favorevoli e quelli contrari nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale o per scelta segreta,
- redige il processo verbale dei lavori del Consiglio di Istituto secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

#### **Articolo 9 - Validità delle sedute**

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A tal fine, il Presidente fa constatare al Segretario, mediante appello nominale, il numero dei Consiglieri presenti e in presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Mancando il numero legale, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può prorogare di 15/30 minuti l'appello, nel qual caso, permanendo ancora la mancanza del numero legale, dichiara la seduta sciolta e l'aggiorna ad altra data.

L'aggiornamento della seduta ad altra data viene disposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

#### **Articolo 10 - Pubblicità delle sedute**

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Istituto ammette il pubblico alle sedute, previo accertamento del titolo di elettore e previa verifica della capienza ed idoneità dei locali; verifica altresì l'identità degli uditori mediante documento di identità o conoscenza personale.

Non è ammesso il pubblico alle sedute del Consiglio di Istituto quando siano in discussione argomenti concernenti persone; in questo caso la Giunta Esecutiva avrà cura di porli alla fine dell'odg.

Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 11 - Disciplina delle discussioni**

Il Consiglio di Istituto discute e delibera in merito agli argomenti iscritti all'odg.

Gli argomenti vengono discussi e deliberati secondo l'ordine stabilito dall'avviso di convocazione; è possibile modificare l'ordine dei punti (anticipare/o posticipare la trattazione degli argomenti) solamente con l'approvazione del consiglio di istituto all'inizio della seduta.

Tutti i componenti possono prendere la parola solo sugli argomenti iscritti all'odg. della seduta; coloro che, in qualità di esperti o di persone esterne al Consiglio di Istituto, fossero eventualmente invitati a titolo consultivo a norma del presente regolamento, possono prendere la parola solo sugli argomenti iscritti all'odg. della seduta in relazione ai quali sono stati invitati.

La richiesta di prendere la parola sugli argomenti iscritti all'odg. va fatta al Presidente, il quale ne dà facoltà secondo l'ordine delle richieste.

Priorità assoluta negli interventi è consentita quando si tratta di mozione d'ordine, di questione pregiudiziale oppure di fatto personale.

Il Presidente ha facoltà di richiamare all'argomento in discussione i Consiglieri che divagassero o si dilungassero eccessivamente e al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta, può richiamare il Consigliere ed eventualmente togliergli la parola.

È possibile interrompere la discussione per presentare una mozione d'ordine. Non è consentito parlare in nome di Consiglieri assenti.

E' facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale le proprie affermazioni e la motivazione del proprio voto.

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

Esaurita la discussione, il Presidente mette a votazione la formula deliberativa.

## **Articolo 12 - Interrogazioni- Interpellanze**

Possono essere presentate al Presidente interrogazioni scritte (domande circa i motivi o gli intendimenti della condotta su determinati problemi); il Presidente ha la facoltà di rispondere immediatamente o nella seduta successiva.

Delle interrogazioni (e relative risposte) viene fatta menzione nel verbale.

Possono essere presentate al presidente interpellanze scritte (domanda circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi); il Presidente è tenuto a rispondere con sollecitudine e, comunque entro e non oltre la seconda seduta del consiglio di istituto successiva alla data dell'interpellanza stessa.

Delle interpellanze (e relative risposte) viene fatta menzione nel verbale.

## **Articolo 13 - Deliberazioni - Votazioni**

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validamente espressi (salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni del Consiglio di Istituto avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale. Il Consiglio di Istituto può decidere, a maggioranza dei presenti, di volta in volta quale modalità di votazione adottare; quando si tratta di persone le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto solo i componenti del Consiglio di Istituto.

In sede di votazione nessuno può chiedere la parola se non per illustrare le motivazioni di voto (dichiarazione di voto da riportare nel verbale).

## **Articolo 14 - Verbali e pubblicità degli atti**

Di ogni seduta il Segretario del Consiglio di Istituto redige un verbale riportandovi tutti i dati e gli elementi che hanno rilevanza nella determinazione della legittimità della riunione e delle decisioni adottate ed in particolare, le sintesi delle relazioni del Presidente o degli altri Consiglieri relatori, la formulazione delle delibere con relativa numerazione per seduta, i risultati delle votazioni o l'annotare di qualsiasi eventuale fatto che abbia influito sul regolare svolgimento delle riunioni.

E' facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale proprie affermazioni o interventi e la motivazione del proprio voto.

Il verbale, redatto su apposito registro a pagine precedentemente numerate, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Istituto e deve essere depositato presso la segreteria dell'Istituzione scolastica (entro 7 gg lavorativi dalla seduta).

Esso viene sempre distribuito ai Consiglieri, come bozza, unitamente al materiale predisposto, se necessario, per la seduta successiva.

Esso viene discusso e approvato dal Consiglio di Istituto all'apertura della seduta successiva a quella a cui si riferisce.

Gli atti terminali deliberati in ogni seduta, saranno affissi all'albo di ogni scuola e rimarranno esposti per 30 giorni dalla data di affissione.

La segreteria della scuola è autorizzata a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, sostenendo i relativi oneri, copia degli atti pubblicati.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### **Articolo 15 - Decadenza – Surroga**

I membri eletti nel Consiglio di Istituto, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati procedendo alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri della Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di decadenza, vengono surrogati mediante nuove elezioni secondo le modalità del presente regolamento.

#### **Articolo 16 - Modifiche**

Il Consiglio di Istituto ha facoltà di rivedere e/o modificare il presente regolamento qualora se ne ravvisi la necessità.

## **Capitolo 2**

# **La Giunta Esecutiva**

#### **Articolo 17 - Composizione ed elezione della Giunta Esecutiva**

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, una Giunta Esecutiva composta da:

- un docente
- un rappresentante del personale ATA
- due genitori
- il responsabile Amministrativo - DSGA (segretario)
- il Capo di Istituto (Presidente)

#### **Articolo 18 – compiti della Giunta Esecutiva**

La giunta Esecutiva propone il programma annuale e propone il conto consuntivo all'approvazione del Consiglio di Istituto, prepara i lavori del Consiglio di Istituto stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Argomenti di interesse scolastico che siano segnalati per iscritto da un terzo dei genitori di una classe o da qualsiasi componente dei Consigli di Classe, entrano di diritto a far parte dell'ordine del giorno della Giunta Esecutiva.

#### **Articolo 19 - Validità delle riunioni**

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri.

#### **Articolo 20 - Convocazione**

La Giunta Esecutiva si riunisce cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Istituto e ogni qualvolta che il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne facciano richiesta al Presidente almeno tre dei suoi membri; può invitare alle sedute il Presidente del Consiglio di Istituto.

#### **Articolo 21 - Verbali**

Di ogni seduta il Segretario della Giunta Esecutiva (DSGA) redige processo verbale riportando tutti i dati e gli elementi che hanno rilevanza nella determinazione della legittimità della riunione e delle decisioni adottate e ed in particolare l'annotazione di qualsiasi eventuale fatto che abbia influito sul regolare svolgimento delle riunioni.

Il verbale, redatto su apposito registro a pagine precedentemente numerate, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Giunta.

Estratto del

**Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44**

(in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)

**Regolamento concernente le  
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"**

**Art. 4 - Fondo di riserva**

4.- I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio di Istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

**Art. 6 - Verifiche e modifiche al programma**

1.- Il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

2.- Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

**Art. 17 - Fondo per le minute spese**

1.- Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente al Direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

2.- Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3.- Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).

**Art. 24 - Inventari**

8.- Quando il Direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente e del Presidente del Consiglio di Istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

**Art. 33 - Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale**

1.- Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

- g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
- i) all'acquisto di immobili.

2.- Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

3.- Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

#### **Art. 39 - Concessione di beni in uso gratuito**

2.- La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto.

#### **Art. 40 - Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa**

1.- L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2.- Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto

#### **Art. 54 - Borse di studio**

1.- Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti.